

Sent. n.

Ruolo Generale n. [REDACTED]



REPUBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Napoli, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio nella seguente composizione:

Dott. <b>Fulvio Dacomo</b>	Presidente
Dott. <b>Antonio Mungo</b>	Consigliere Estensore
Dott. <b>Francesco Gesué Rizzi Ulmo</b>	Consigliere

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

Nel procedimento contrassegnato con il n. [REDACTED] avente ad oggetto “*reclamo avverso sentenza dichiarativa di fallimento*”, fissato per la trattazione all’udienza collegiale del **29.6.2022** ed alla stessa riservata in decisione, vertente

**TRA**

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

[REDACTED] rappresentata e difesa, in forza della procura conferita su foglio separato materialmente e allegato al presente atto, dall’ ([REDACTED])

[Digitare qui]

[Digitare qui]

[Digitare qui]

[REDACTED]

[REDACTED] ito [REDACTED], con espressa dichiarazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.176 c.p.c., di voler ricevere tutte le notificazioni e le comunicazioni a mezzo fax al numero 081/7281404 ovvero a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo

[REDACTED]

**RICORRENTE**

**E**

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] con domicilio eletto presso lo studio del difensore, sito in Padova, [REDACTED], come da procura alle liti

congiunta mediante strumenti informatici alla comparsa di costituzione e

Rispost

  
Di Paolo 43

a.

**RESISTENTE**

**E**

**FALLIMENTO**

[REDACTED] dal Tribunale di Torre Annunziata [REDACTED]

[REDACTED], in persona del Curatore legale rapp.te p.t. avv.

[REDACTED], rappresentato e difeso [REDACTED] del

foro di Torre Annunziata con studio in Pompei alla [REDACTED]



[Digitare qui]

presupposti per pervenire alla dichiarazione di fallimento, sia per quanto atteneva all'ammontare ed alla natura non certa, liquida ed esigibile del credito azionato che al suo ammontare, non sussistendo una debitoria superiore ad € 30.000,00; inoltre deduceva l'insussistenza dei requisiti dimensionali per pervenire alla dichiarazione di fallimento

Con comparsa del [REDACTED] si costituiva l'originaria ricorrente [REDACTED], in persona [REDACTED], con sede legale in Milano, [REDACTED], la quale dichiarava di non opporsi alla revoca del fallimento della ditta [REDACTED], atteso che quest'ultima aveva dato atto di non avere i requisiti di fallibilità previsti dall'art. 1 L.F., contestando invece la richiesta di condanna al pagamento delle spese del curatore e delle spese di lite.

La stessa deduceva in ogni caso che, contrariamente a quanto dedotto da controparte, la notifica dell'istanza di fallimento e del pedissequo decreto di fissazione udienza si era perfezionata a mezzo PEC a cura della Cancelleria (non andata a buon fine, come comunicato dalla cancelleria stessa con PEC del 15.04.2021), come del resto specificato anche dal Tribunale di Torre Annunziata nella sentenza n. 25/2021 del 13.12.2021, dichiarativa del fallimento [REDACTED]

Essa comparsa quindi, conformemente a quanto previsto dall'art. 15 l.f., aveva chiesto all'UNEP del Tribunale di Torre Annunziata di eseguire la notifica dell'istanza di fallimento a mani, all'indirizzo della sede legale della ditta Di Paolo Emilia risultante dalla visura camerale; stante l'irreperibilità del destinatario a tale indirizzo, la notifica era stata quindi eseguita presso la Casa

Comunale ai sensi dell'art. 143 c.p.c; L'originale dell'atto notificato è stato depositato dall'Avv. Marco Cosentini all'udienza dell'1.06.2021, ed era stato acquisito al fascicolo d'ufficio, come risultante dal relativo verbale.

Con comparsa del **3.3.2022** si costituiva anche il ***Fallimento n.25/2021*** di [REDACTED], in persona del Curatore legale rapp.te pro – tempore, il quale deduceva in primo luogo, quanto alla regolare instaurazione del contraddittorio innanzi al primo giudice, che dalla documentazione pre-fallimentare e fallimentare poteva evincersi che:

- la Cancelleria del Tribunale di Torre Annunziata aveva effettuato un primo tentativo di notifica a mezzo PEC, non andato tuttavia a buon fine, con conseguente necessità di effettuare la stessa in forma cartacea.

- la sede della ditta risultante dalla visura camerale era individuata in [REDACTED]; non corrispondeva quindi al vero quanto affermato dalla reclamante in ordine al fatto che la sede della società fosse invece in Pompei, [REDACTED], posto che proprio dalla visura camerale cui si riferiva la controparte (pagina 4), risultava che sin dalla data dell'08.06.2020 la sede della impresa individuale era stata fissata in Pompei, alla [REDACTED].

- a seguito della notifica dell'istanza di fallimento la suddetta sede era risultata chiusa, ed infatti la stessa era stata omessa, in quanto l'Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Torre Annunziata, in data 04.05.2021, all'indirizzo di [REDACTED] "rinveniva un locale vuoto con affisso alla porta un cartello "Affittasi"; non rivenivo il nominativo indicato in atti".

- alla luce della relata dell'Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Torre

[Digitare qui] [Digitare qui] [Digitare qui]

Annunziata, il creditore istante aveva quindi provveduto a richiedere una nuova notifica ai sensi dell'art.15 legge fallimentare, eseguita mediante deposito presso la Casa Comunale di Pompei.

Detto componente contestava comunque anche i motivi di merito posti a sostegno del reclamo, chiedendo rigettarsi lo stesso e, per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n.25/2021 pubblicata il 13.12.2021, che aveva dichiarato il fallimento della impresa individuale [REDACTED]

Con ordinanza del 10.3.2022 la Corte riteneva necessario richiedere al Tribunale di Torre Annunziata l'attestazione dell'avvenuta comunicazione inviata a mezzo PEC a [REDACTED] del ricorso per la dichiarazione di fallimento depositato dalla [REDACTED], unitamente al provvedimento di fissazione dell'udienza di comparizione [REDACTED], nonché del relativo esito.

Il Tribunale di Torre Annunziata trasmetteva in data 23.3.2022 documentazione secondo la quale, in data 15/04/2021, alle 12:22, il funzionario di cancelleria aveva provveduto ad inviare al sistema di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia, per il successivo inoltro l'indirizzo di posta elettronica della parte debitrice, il messaggio contenente il ricorso di fallimento, oltre che il provvedimento di designazione del Giudice Relatore ed il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dell'1.6.2021, depositato in pari data, non avendo tuttavia detta notificazione avuto esito positivo.

Con comunicazione a mezzo PEC del 3.6.2022 il Tribunale di Torre Annunziata comunicava di non essere in possesso delle ricevute di

accettazione e consegna relative alla PEC del 15.4.2021 indirizzata all'Impresa [redacted] e che, inoltre, la documentazione era stata inserita con un codice fiscale diverso da quello usato per gli invii successivi e, infine, che nell'invio medesimo non era indicato l'indirizzo PEC [demilpompei@pec.it](mailto:demilpompei@pec.it) utilizzato invece per le notifiche successive.

Alla successiva udienza del **29.6.2022** comparivano le parti e la Corte si riservava quindi la decisione.

\*\*\*\*\*

Il reclamo è fondato e va dunque accolto, nei termini e per le ragioni di seguito indicate.

Ed invero, la reclamante lamentando uno specifico vizio attinente al procedimento notificatorio adottato dal reclamante, ritenuto invece corretto dal primo giudice che, nella gravata sentenza, reputava il ricorso di fallimento, ritualmente notificato mediante deposito alla Casa Comunale di Pompei; ciò all'esito della notifica negativa a mezzo PEC da parte della cancelleria, come sopra indicato, nonché, in forma cartacea, presso la sede della ditta individuale indicata in Pompei, [redacted].

Orbene, va premesso, in linea di principio, che l'art. 15 della Legge Fallimentare prevede che il ricorso per la dichiarazione di fallimento ed il relativo decreto di convocazione debbano essere notificati, a cura della cancelleria, all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore.

Solo quando, per qualsiasi ragione, la notificazione a mezzo PEC non risulti possibile o non abbia dato esito positivo, la stessa deve essere eseguita dall'Ufficiale Giudiziario che, a tal fine, deve accedere di persona presso la sede legale del debitore risultante dal registro delle imprese, oppure, qualora

neppure questa modalità sia attuabile a causa dell'irreperibilità del destinatario, deve provvedere al deposito dell'atto presso la Casa Comunale della sede iscritta nel registro.

Ciò posto, appare opportuno premettere in linea di principio che, ad opinione del giudice di legittimità (v. Cass. Civ. Sez. VI, Ord. n. 5311 del 27/02/2020; id. Cass. 12 gennaio 2017, n. 602) *“l'introdotta semplificazione del procedimento notificatorio in ambito concorsuale trova la sua ragion d'essere nella specialità e nella complessità degli interessi che esso è volto a tutelare, che ne segnano l'innegabile diversità rispetto a quello ordinario di notifica; il diritto di difesa del debitore, da declinare nella prospettiva della conoscibilità, da parte di questi, dell'attivazione del procedimento fallimentare a suo carico, è, d'altro canto, adeguatamente garantito dal predisposto duplice meccanismo di ricerca, tenuto conto che, ai sensi dell'art. 16 del d.l. n. 185/2008, convertito con modificazioni dalla l. n. 2/2009, l'imprenditore è obbligato a dotarsi di un indirizzo PEC, e che anche la sede legale dell'impresa deve essere obbligatoriamente indicata nell'apposito registro, la cui funzione è proprio quella di assicurare un sistema organico di pubblicità legale, così da rendere conoscibili ai terzi, nell'interesse dello stesso titolare, i dati e le principali vicende che riguardano l'impresa medesima. In tal senso, è stato precisato che, introducendo uno speciale procedimento per la notificazione del ricorso, il quale fa gravare sull'imprenditore le conseguenze negative derivanti dal mancato rispetto degli obblighi in questione, il legislatore del 2012 ha inteso codificare, ed anzi rafforzare, il principio secondo cui il tribunale, pur essendo tenuto a disporre la previa comparizione in camera di consiglio del debitore fallendo e ad*

*effettuare, a tal fine, ogni ricerca per provvedere alla notificazione dell'avviso di convocazione, è esonerato dal compimento di ulteriori formalità allorché la situazione di irreperibilità di questi debba imputarsi alla sua stessa negligenza o ad una condotta non conforme agli obblighi di correttezza di un operatore economico”.*

In detta prospettiva ben si giustifica dunque l'affermazione per cui “*va escluso [...] che residuino ipotesi in cui il ricorso di fallimento e il decreto di convocazione debbano essere notificati, ai sensi degli artt. 138 e segg. o 145 c.p.c. (a seconda che l'impresa esercitata dal debitore sia individuale o collettiva), nei diretti confronti del titolare della ditta o del legale rappresentante della società» (sent. cit.; in tema cfr. pure Cass. 7 agosto 2017, n. 19688, che nega espressamente, per le ipotesi di irreperibilità riferita alla società fallenda, l'applicabilità della disciplina ordinaria prevista dall'art. 145 c.p.c.)”.*

Orbene, dalle verifiche effettuate presso la cancelleria del Tribunale di Torre Annunziata, delle quali si è dato in precedenza conto, è risultato che non vi è prova della regolarità della regolarità della notifica effettuata a mezzo PEC in data [REDACTED], non potendosi pertanto ritenere validamente effettuata, indipendentemente dalla sede legale all'epoca effettiva risultante dal Registro della Imprese quella presso l'indirizzo di Pompei, [REDACTED], con esito negativo, nonché quella in ultimo eseguito presso la locale Casa Comunale.

Da ciò consegue quindi che, in accoglimento del proposto reclamo, dichiarata la nullità della notifica alla reclamante dell'originario ricorso depositato in data [REDACTED]

[Digitare qui] [Digitare qui] [Digitare qui]

*Unico pro-tempore*, unitamente al provvedimento presidenziale di fissazione dell'udienza di comparizione, va per l'effetto revocata la gravata sentenza n. [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED], [REDACTED]  
[REDACTED] con conseguente rimessione delle parti al giudice di primo grado (v. [REDACTED]), in analogia con quanto previsto dall'art. 354 c.p.c. in relazione agli ordinari giudizi di impugnazione.

Risulta del tutto irrilevante, trattandosi di diversa procedura innanzi al altro Tribunale, la circostanza segnalata dalla resistente [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] appartenente alla fallita ditta [REDACTED], l'istanza di fallimento proposta dalla [REDACTED] nei confronti della [REDACTED], con fissazione della udienza alla data [REDACTED], del cui fascicolo veniva anche chiesta l'acquisizione).

Appare del tutto infondata, infatti, l'affermazione della [REDACTED] secondo la quale l'attività svolta dinanzi al [REDACTED] legittimerebbe, comunque, indipendentemente dalla trasmissione degli atti, la sentenza del [REDACTED] pubblicata [REDACTED], che ha, poi, dichiarato il fallimento [REDACTED]

Restano assorbiti in base a quanto sino a qui affermato gli ulteriori motivi di reclamo di parte ricorrente.

In relazione alle spese e competenze di lite anticipate dalla reclamante

[Digitare qui] [Digitare qui] [Digitare qui]

per il primo grado di giudizio, le stesse vanno poste a carico della originaria  
ricorrente [REDACTED],  
che ha dato causa alla nullità, e si liquidano come da dispositivo che segue,  
tenendo conto dei parametri introdotti con [REDACTED] e precisamente sulla  
base dello scaglione che va da [REDACTED] n. 20,  
trattandosi di controversia dal valore indeterminabile (cfr. Cass. n. 6508/2004)  
in materia di dichiarazione di fallimento; quelle del presente grado,  
analogamente, in base al principio della soccombenza, vanno poste a carico  
della predetta originaria ricorrente, oltre che, in solido con la stessa, del  
[REDACTED] *quale titolare dell'omonima impresa  
individuale*, liquidandosi le stesse come in dispositivo, secondo l'indicato  
criterio.

Dichiara imputabile alla [REDACTED]  
[REDACTED] ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 D.P.R. 115/2002,  
la predetta dichiarazione di fallimento di [REDACTED]  
[REDACTED]

#### **P.Q.M.**

La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:

- a) Accoglie il reclamo e, per l'effetto, dichiarata la nullità della  
notificazione alla resistente [REDACTED], *quale titolare  
dell'omonima impresa individuale*, dell'originario ricorso depositato  
in data [REDACTED] *in persona dell'Amministratore  
Unico pro – tempore*, revoca l'impugnata [REDACTED]  
[REDACTED] con la quale è stato dichiarato,  
il fallimento di [REDACTED], quale titolare dell'omonima ditta.

[Digitare qui] [Digitare qui] [Digitare qui]

individuale, con sede in [REDACTED]

b) Condanna la [REDACTED] –  
*tempore*, al pagamento in favore di [REDACTED] *titolare  
dell'omonima impresa individuale*, di spese e competenze relative al  
primo grado di giudizio, che liquida in complessivi [REDACTED] per  
compensi, oltre Iva e Cpa, oltre rimborso forf. nella misura del 15%  
dei compensi;

c) Condanna la [REDACTED] –  
*tempore*, in solido con il [REDACTED] *quale titolare  
dell'omonima impresa individuale*, al pagamento in favore di [REDACTED]  
[REDACTED] di  
spese e competenze relative al presente grado di giudizio, che liquida  
in complessivi [REDACTED], di cui €            per spese ed €            ) per  
compensi, oltre Iva e Cpa, oltre rimborso forf. nella misura del 15%  
dei compensi;

[REDACTED] Dichiaro imputabile alla [REDACTED]  
[REDACTED] ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 D.P.R.  
115/2002, la predetta dichiarazione di fallimento di [REDACTED]  
[REDACTED]

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 29.6.2022.

**IL CONSIGLIERE ESTENSORE**

[REDACTED]

**IL PRESIDENTE**

[REDACTED]